

S. 114/12 T.A.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

24/2011
423
414
Leonardo Pica
Risarcimento
danni

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 24/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 16.7.2012 e vertente

T R A

Coviello Gabriele (C.F. CVLGRL65P09H394B), rapp.to e difeso dall'avv.to Alfonso Forlenza, giusta procura a margine dell'atto di citazione, presso cui è elettivamente domiciliato in Eboli (Salerno), Rione della Pace n. 14

RICORRENTE

E

Regione Campania (C.F.: non riportato), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

RESISTENTE

E

Comune di Eboli (C.F.: 00318580651), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesta Iorio e Nelso Buccella, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, presso cui è elettivamente domiciliato in Eboli (Salerno), via M. Ripa n. 49

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 17.5.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per il ricorrente: accoglimento della domanda così come proposta in atto di citazione, le cui conclusioni si abbiano per integralmente richiamate;

per il Comune resistente: rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata;

per la Regione resistente: rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato al Comune di Eboli in data 7.10.2010 e alla Regione Campania in data 13.10.2010 e rinotificato alla Regione ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 30.3.2011, Coviello Gabriele esponeva che il 3 gennaio 2009, a seguito di allagamento del piazzale antistante la sede della Caserma dei Vigili del Fuoco, dovuto alla tracimazione delle acque del "Torrente Grataglie-Fontanelle", imputabile alla inidonea intubazione e alla mancata rimozione di materiali accumulatisi nell'alveo del torrente, subiva notevoli danni al proprio veicolo parcheggiato nel piazzale della caserma, quantificabili pari all'importo di € 1.869,59 per danni al veicolo, di € 240,00 per la riparazione del computer custodito a bordo del veicolo, di € 60 per le foto fatte eseguire a comprova dell'incidente, di € 1.320,00 per il noleggio di un veicolo sostitutivo.

Tanto premesso, conveniva pertanto in giudizio innanzi a questo T.R.A.P. la Regione Campania ed il Comune di Eboli, per sentirli condannare in solido o per quanto di ragione al risarcimento dei danni.

Si costituivano ritualmente in giudizio i resistenti, contestando ciascuno la propria legittimazione passiva, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, allegando la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione ed il Comune anche la nullità della domanda per mancata indicazione delle norme di diritto violate, ex artt. 163 e 164 c.p.c.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Va, *in primis*, osservato che destituita di fondamento è la preliminare eccezione di **nullità** della domanda, sollevata dal Comune di Eboli, sull'assunto che la domanda risarcitoria non conterrebbe alcun elemento idoneo ad individuare il fatto storico e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, in violazione di quanto disposto dall'art. 163 n. 4 c.p.c.

A tacer d'altro è sufficiente evidenziare che proprio le ampie ed esaustive difese spiegate dai resistenti nelle proprie comparse valgono a confutare la bontà della sollevata eccezione.

2)In secondo luogo, va evidenziato che il ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo, nonché dal computer ivi custodito, a seguito dell'esondazione del 3.1.2009.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la **legittimazione** si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie il ricorrente si è qualificato proprietario dei beni danneggiati, ossia astrattamente titolare del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta incontroverso che il veicolo di cui è causa (auto tipo Ford C-Max, tg. DG915WA) sia di proprietà del ricorrente Coviello Gabriele, per cui non può dubitarsi del fatto che alla data dell'evento dannoso fosse anche nella disponibilità del ricorrente (cfr. le fatture per le riparazioni in atti) e che questi abbia diritto ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

3)Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va ritenuta

sussistente la **legittimazione passiva** della Regione resistente, alla quale è stata imputata la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare a carenze strutturali degli argini, oltre che la insufficiente manutenzione e pulizia del letto del corso d'acqua. Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione dei corsi d'acqua naturale (qual è il torrente "Grataglie" o "delle Fontanelle"), spettano alla Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

Il comune di Eboli risulta evocato in giudizio sulla scorta di quanto assunto e dichiarato dalla Regione Campania, *ante causam*, ossia in quanto indicato quale responsabile della realizzazione di opere non autorizzate e/o che avrebbero pregiudicato e/o impedito il normale deflusso delle acque del torrente (la inidonea intubazione delle acque nel tratto sottostante l'area di sedime e i piazzali delle caserme dei vigili del fuoco e della polizia stradale) (cfr. la nota della Regione Campania prot. 2009.0489120 del 04.06.2009, allegata alla produzione attorea).

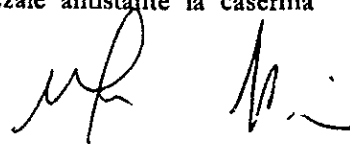
Ebbene, se è vero – per quanto sopra già rilevato – che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie al resistente è imputata la "inidonea intubazione" (*rectius* canalizzazione) del torrente e la conseguente responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., è indubbio che anche al Comune vada riconosciuta la legittimazione passiva.

Ovviamente, l'identificazione del titolare dal lato passivo del rapporto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

Nella specie, le allegazioni di cui alla nota della Regione Campania del 4.6.2009, versata in atti, peraltro fondate su generiche "informazioni assunte in loco" (sic), non risultano supportate da alcun riscontro probatorio, tant'è che neanche la Regione, costituendosi nel presente giudizio, fa riferimento ad eventuali alterazioni del corso d'acqua imputabili ad interventi (abusivi e, comunque, inidonei) del Comune. Ne consegue che va esclusa la responsabilità del Comune resistente nella causazione dell'evento *de quo*, per cui va rigettata la domanda spiegata in danno dello stesso.

4) La domanda in danno della Regione è, invece, fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti (cfr. le relazioni di intervento delle varie autorità intervenute: polizia municipale, polizia stradale e vigili del fuoco di Eboli), anche fotografica, è rimasto inequivocabilmente accertato che in data 3.1.2009, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, il torrente che scorre nei pressi della Caserma dei vigili del fuoco di Eboli, rotti gli argini, è esondato, invadendo i terreni limitrofi e, in particolare, il piazzale antistante la caserma



(raggiungendo un livello di circa 80 cm).

In siffatta situazione, risulta di tutta evidenza che la causa della esondazione dell'acqua è dovuta allo stato di manutenzione di tale tratto dell'alveo, atteso che già in altre occasioni il fiumiciattolo aveva rotto gli argini (cfr. le relazioni di intervento in atti).

La dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo allegata, non è stata provata dalla convenuta, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro.

Ai fini della quantificazione del danno, va evidenziato che la documentazione fotografica conferma ampiamente che l'inondazione ha danneggiato l'autovettura dell'istante. Avuto riguardo ai costi per le riparazioni e per il noleggio di un'auto sostitutiva, alla stregua della documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (cfr. le fatture di pagamento e le dichiarazioni di riparazione della Alfano Motors srl e di noleggio auto della Autonoleggio Sarraio Pasquale & C. snc), va osservato che può riconoscersi la somma di € 3.189,59.

Non vi è prova del fatto che il computer asseritamente danneggiato fosse custodito all'interno dell'auto (cfr. la documentazione fotografica in atti).

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 3.189,59.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (3.1.2009) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Non sono state dedotte e non ricorrono ragioni di opportunità per accordare la provvisoria esecutività alla presente statuizione.

Le spese di lite tra il ricorrente e la Regione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile, applicabile in via parametrica.

Data la difficoltà della materia e le perplessità che possono sorgere, per chi non sia particolarmente versato in materia di acque pubbliche, circa l'individuazione dell'ente responsabile in caso di esondazione di corsi d'acqua minori, appare equo compensare tra le altre parti le spese di lite.

P.Q.M.

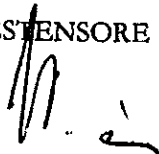
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Coviello Gabriele nei confronti della Regione Campania e del Comune di Eboli,

disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) rigetta la domanda spiegata in danno del Comune di Eboli;
- 2) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Coviello Gabriele dell'importo di € 3.189,59, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- 3) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 103,00 per spese, € 933,00 per diritti ed € 1.125,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione al procuratore antistatario;
- 4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti.

Così deciso a Napoli il 16.7.2012

IL GIUDICE ESTENSORE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRASCA



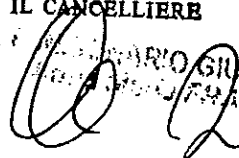
CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 3-10-2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRASCA



• IL PRESIDENTE

